

AGEVOLAZIONI

Mini Ires e novità del decreto crescita

di Sandro Cerato

Dalla **versione definitiva del decreto crescita (D.L. 34/2019)**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019) la mini Ires diventa meno appetibile ma più facile da conteggiare, poiché la riduzione del carico fiscale è collegata esclusivamente alla circostanza che gli **utili non siano distribuiti e vengano accantonati a riserva diversa da quelle di utili non disponibili**.

Prima di analizzare le novità previste dalla versione definitiva del decreto, è bene ricordare che la prima versione della c.d. "mini Ires" prevedeva una **riduzione sostanziosa dell'aliquota Ires (di nove punti)** a fronte tuttavia non solo dell'accantonamento degli utili a riserva diverse da quelle non disponibili, ma anche della **necessità di effettuare investimenti in beni strumentali nuovi ed assumere nuova forza lavoro** in eccedenza rispetto a quelle in essere al 30 settembre 2018.

Vista la **farraginosità dei conteggi** e del procedimento da seguire, l'[articolo 2](#) della versione definitiva del decreto crescita (rubricato "Revisione Mini Ires") stabilisce ora che, **fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili d'esercizio accantonati a riserve** diverse da quelle non disponibili, e nei limiti del patrimonio netto, **si applica l'Ires nelle seguenti misure: 22,5% per il 2019, 21,5% per il 2020 e 21% per il 2021**, e, a regime nella misura del **20,5% solamente a partire dal 2022**.

Dal punto di vista **soggettivo**, sono interessate dalla norma agevolativa **non solo le società di capitali, ma anche i soggetti Irpef** purché siano in **contabilità ordinaria**.

Infatti, trattandosi di un'agevolazione parametrata al **patrimonio netto**, sono escluse le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata (nonché tutti gli esercenti arti e professioni).

Tenendo conto che il **primo periodo d'imposta in cui si applica la riduzione è il 2019**, per le società di capitali il primo utile su cui calcolare l'agevolazione è quello che viene accantonato a riserva nel corso del 2019, ossia quello riferito al **bilancio chiuso al 31 dicembre 2018**.

Ad esempio, per una **società di capitali** che ha **accantonato l'utile 2018 a riserva disponibile per euro 100.000**, e che per il **periodo d'imposta 2019** dichiarerà un **reddito imponibile di euro 150.000** (modello Redditi 2020), l'Ires sarà calcolata come segue: $100.000 \times 22,5\% (22.500)$ più $50.000 \times 24\% (12.000)$ per un totale di euro 34.500 (ipotizzando un patrimonio netto capiente).

Come anticipato, la **quota parte di utili agevolabile** deve essere accantonata ad una **riserva diversa da quelle non disponibili**, per la cui individuazione si deve aver riguardo all'[articolo 2, comma 2, lett. a\), 34/2019](#), secondo cui **"si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelle realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione"**. Attingendo da quanto a suo tempo precisato in relazione all'applicazione dell'Ace dal [D.M. 14.03.2012](#) (non più applicabile a partire dal 2019), sono **e esempi di riserve derivanti da processi valutativi**: la **riserva utili su cambi**, la **riserva da valutazione della partecipazione** con il metodo del patrimonio netto, le **riserve da rivalutazioni straordinarie** di beni e le **riserve da fair value** costituite ai sensi del **D.Lgs. 38/2005**.

Per quanto riguarda invece **l'incremento del patrimonio netto**, quale limite quantitativo per l'applicazione dell'agevolazione, la **lett. b)** del predetto **comma 2** stabilisce che l'incremento del patrimonio netto è dato dalla **differenza tra patrimonio netto contabile esistente alla fine di ciascun periodo d'imposta**, senza considerare il risultato dell'esercizio medesimo ed al netto degli utili accantonati a riserva agevolati negli esercizi precedenti, ed il **patrimonio netto risultante dal bilancio al 31 dicembre 2018** senza considerare il risultato dell'esercizio stesso.

Seminario di specializzazione
I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE
Scopri le sedi in programmazione >